

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE E ALLA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, COME DEFINITA DALL’ART. 14 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)”, ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1487 del 30 ottobre 2023 avente ad oggetto: "L.R. n. 20 del 4 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Nomina ad interim del Direttore Generale dell’Agenzia regionale AGER Puglia", è stato affidato *ad interim*, all’avv. Angelo PANSINI, Direttore Operativo dell’Agenzia AGER Puglia, l’incarico di Direttore Generale;

VISTO CHE

- L’articolo 48 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (il “Codice”) prevede che *“L’affidamento e l’esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.”*
- Ai sensi dell’art. 50 comma 1 del Codice: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:*
 - a)
 - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - c)
 - d) ...
 - e) *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14.*

RILEVATO CHE l’Agenzia, nell’ottica di garantire l’effettività dei principi di risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, di buona fede e di tutela dell’affidamento, di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, intende procedere all’istituzione e alla tenuta, in modalità digitale, di un elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di importo inferiore alla soglia comunitaria definita dall’art. 14 comma 1 del Codice;

VISTI l’Allegato II.1 del Codice - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, gli artt. da 48 a 55 del Codice;

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

si propone di istituire un elenco di operatori economici, attraverso un avviso pubblico, come segue.

Art. 1 – Oggetto dell’Avviso

Il presente Avviso disciplina l’istituzione di un elenco di operatori economici qualificati per l’affidamento dei servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici che interessano a vario titolo le attività di competenza dell’Agenzia, quali servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, ovvero delle altre tipologie di seguito meglio specificate, di importo inferiore alla soglia comunitaria prevista dall’art. 14 comma 1 del Codice.

Si procede all’attivazione di un elenco suddiviso in tre sezioni differenti in funzione dell’importo massimo dell’incarico, come meglio specificato:

- A. Operatori per Affidamenti di importo fino a € 39.999,99#;
- B. Operatori per Affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00# fino a € 139.999,99#;
- C. Operatori per Affidamenti di importo compreso tra € 140.000,00# e la soglia comunitaria di cui all’art. 14 comma 1 del Codice.

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali nella misura di legge.

Art. 2 -Tipologie Di Incarichi – Categorie di Opere

Gli operatori economici potranno fare richiesta di iscrizione a ciascuna delle sezioni di cui al precedente art. 1 e, nell’ambito delle stesse, per una o più tipologia di incarico, come meglio dettagliate di seguito:

1. progettazione (di fattibilità tecnica ed economica, esecutiva);
2. direzione lavori;
3. coordinamento Sicurezza – DUVRI;
4. collaudo statico;
5. collaudo tecnico-amministrativo;

6. verifica preventiva della progettazione *ex art.* 42 del D.Lgs. 36/2023;
7. componente di Commissioni di gara per affidamento di lavori;
8. consulenza ed elaborazione di documentazione tecnico specialistica relativa a procedimenti ambientali di VIA, VINCA, VAS, AIA;
9. supporto al RUP in appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare, ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze specialistiche;
10. relazioni geologiche;
11. consulenza ed analisi acustiche ed elaborazione documenti in materia di acustica;
12. rilievi topografici e relative restituzioni grafiche;
13. verifica preventiva dell'interesse archeologico *ex art.* 41 comma 4 del Codice;
14. assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
15. redazione di Piani Economico-Finanziari di impianti di trattamento rifiuti;
16. rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio;
17. espletamento di adempimenti connessi alla procedura espropriativa (picchettamento, stima indennità di soprassuolo, frazionamento catastale, ecc.);
18. consulenza ed elaborazione di documenti in materia di bonifiche, messa in sicurezza di siti inquinati (analisi preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica);
19. consulenza ed elaborazione di documentazione e direzione lavori di interventi di rimozione amianto;
20. analisi e rappresentazione territoriale attraverso Sistemi Informativi Geografici;
21. progettazione di servizi di igiene urbana o assimilati;
22. direzione per l'esecuzione del contratto in servizi di igiene urbana o assimilati;
23. componente di Commissioni di gara per l'affidamento di servizi di igiene urbana o similari;

Le citate prestazioni dovranno essere espletate nell'ambito delle categorie delle opere di cui al D.M. 17/06/2016; pertanto, nelle tre sezioni di elenco ci si potrà iscrivere candidandosi a una o più delle citate tipologie di attività tecniche, relative a specifiche classi e categorie di opere, per le prestazioni di cui ai precedenti punti da 1. a 9.

Le restanti prestazioni sono indipendenti dalla categoria di opera.

Le categorie di opere, come specificate nella tavola Z-1 allegata al citato DM, possono essere sintetizzate come segue:

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) infrastrutture per la mobilità;
- e) idraulica;

- f) tecnologie della informazione e della comunicazione;
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste;
- h) territorio e urbanistica.

Ci si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle tipologie di incarico e delle categorie di opere, comprese le sottocategorie, qualora ritenuto opportuno in relazione alle esigenze dell'Agenzia.

Art. 3 - Soggetti ammessi

Saranno ammessi all'iscrizione in Elenco e, quindi, a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente avviso, i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, in forma individuale o aggregata, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 3.1, 3.2, 3.3.

Per le sole tipologie di incarico di cui al precedente art. 2, punti 4., 5., 7. e 23., saranno ammessi all'iscrizione in Elenco e, quindi, a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di cui al presente avviso, oltre che i soggetti di cui al precedente comma, anche i dipendenti pubblici, purché in possesso dei requisiti di cui ai successivi punti 3.1, 3.2, 3.3. L'eventuale affidamento dell'incarico sarà subordinato all'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In ogni caso l'Agenzia di riserva di richiedere, ai fini dell'individuazione dell'affidatario, ulteriori requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia e complessità dell'incarico, all'importo e alle peculiarità del servizio oggetto di affidamento.

3.1 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:

1. possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
2. per i professionisti, singoli o associati: possesso dei requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 del Codice, nonché dalla rispettiva normativa per l'espletamento di specifici servizi tecnici;
3. iscrizione – ove prevista in considerazione della propria natura giuridica – alla C.C.I.A.A. della provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E.;
4. possesso di polizza assicurativa R.C. contro i rischi professionali, in corso di validità;
5. insussistenza della condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs 165/2001 (c.d. *pantouflage*) ai sensi del quale l'operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque, aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Agenzia che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa amministrazione, nei confronti del medesimo operatore economico;
6. insussistenza delle cause interdittive di cui al D.Lgs 159/2011;
7. insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza;

8. è **causa di esclusione** la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti, ex art. 66 lett. b), c) e f) del Codice, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento, alla stessa Sezione di cui al precedente art. 1 lett. A), B), C); l'inosservanza di tale divieto determina la cancellazione dall'Elenco sia dell'operatore economico singolo, sia del raggruppamento temporaneo, sia dell'operatore economico nella cui organizzazione il richiedente ricopra il ruolo di socio, amministratore, direttore tecnico, dipendente o consulente su base annua.

Le associazioni temporanee, i Consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti nell'Elenco a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un servizio.

Le associazioni temporanee, i Consorzi ordinari e i GEIE già costituiti possono essere iscritti nell'Elenco a condizione che, unitamente alla documentazione di cui al presente avviso, presentino copia del relativo atto costitutivo di associazione Temporanea (da allegare in fase di richiesta di iscrizione).

In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, nonché di cui alla parte V dell'Allegato II.12 del Codice.

Ove il soggetto richiedente sia uno studio associato o un raggruppamento, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale secondo le previsioni del Codice e non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, pena l'esclusione di tutti i richiedenti. A tal fine ciascun soggetto è tenuto a rilasciare le Dichiarazioni integrative di cui all'*Allegato 1*.

In caso di consorzio stabile tutte le società consorziate indicate come esecutrici devono presentare le dichiarazioni sui requisiti generali di capacità di cui al presente Avviso. A tal fine ciascun soggetto è tenuto a rilasciare le Dichiarazioni integrative di cui all'*Allegato 1*.

L'iscrizione nell'elenco sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un contenzioso con l'Agenzia, per tutta la durata del contenzioso.

3.2 Requisiti di carattere speciale

Per l'iscrizione alle tipologie di incarico di seguito specificate sono richiesti ulteriori requisiti specifici obbligatori:

1. Per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008;
2. Per l'affidamento del servizio di collaudo statico, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" è richiesta l'iscrizione all'Ordine professionale degli ingegneri o architetti da almeno dieci anni.

In ogni caso l'operatore non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 116 comma 6 del Codice;

3. Per l'affidamento dei servizi di collaudo tecnico-amministrativo, è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 14 dell'Allegato II.14 del Codice;
4. Per l'affidamento dei servizi di verifica della progettazione è necessario essere organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EC ISO/IEC 17020 o soggetti di cui all'art. 66 del Codice che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;
5. Per le verifiche e valutazioni acustiche è necessaria l'iscrizione negli elenchi nazionali dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA) Istituito ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 42/2017;
6. Per gli incarichi di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di assistenza archeologica durante le operazioni di scavo è necessario essere iscritti nell'apposito elenco istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Allegato I.8 del Codice, ovvero nell'ambito del regime transitorio previsto dallo stesso art. 3 citato – essere iscritti nell'elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136;
7. Per la progettazione antincendio e pratiche prevenzione incendi è necessaria l'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'Interno – D.M. 05/08/2011;
8. L'iscrizione all'elenco per incarichi di componente di Commissione di gara è riservata agli operatori persone fisiche; gli eventuali conferimenti di tali incarichi saranno effettuati per affidamenti attinenti alle materie di pertinenza della sfera di competenza ricavabile dalle categorie e/o prestazioni di iscrizione, tenuto conto anche della disponibilità di professionalità interne all'Agenzia.

3.3 Requisiti di carattere speciale: pregressa esperienza professionale

Per l'iscrizione nelle sezioni di elenco di cui al precedente art. 1, per tutte le prestazioni e categorie, sono richiesti anche i seguenti requisiti di capacità tecnica, differenziati in funzione della sezione specifica:

- A. Per l'iscrizione nella sezione A. (operatori per affidamenti di importo fino a € 39.999,99#), al fine di garantire una correlazione tra le capacità dell'operatore economico e le tipologie progettuali previste dall'Agenzia, è richiesto, quale requisito di carattere speciale, l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti l'iscrizione:
 - *per le prestazioni di cui ai punti da 1. a 7. del precedente art. 2:* di almeno 1 servizio di ingegneria e architettura relativo a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione, prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati;
Essendo ciascuna categoria articolata per gradi di complessità, l'iscrizione nella singola categoria è da richiedersi per il grado di complessità corrispondente a quello più elevato tra i servizi espletati e dichiarati ai fini dell'iscrizione nella richiamata categoria.
 - *per le prestazioni di cui ai punti da 8. a 23. del precedente art. 2:* di almeno 1 servizio di ingegneria e architettura, analogo a quello per cui si richiede l'iscrizione, prestato a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici o di committenti privati.

Tale requisito opera indipendentemente dal valore economico dell'incarico attribuito. Per l'attestazione di tale requisito, l'operatore provvederà a compilare l'*Allegato 2 – Elenco dei servizi*, concernente le attività pregresse e presenterà il proprio *curriculum vitae* professionale, ovvero quello dei singoli operatori economici partecipanti alla forma associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/200.

Al fine di agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento da parte dei “giovani professionisti”, l'iscrizione in tale classe di soggetti *under 36* anni, oltre all'iscrizione ai rispettivi Ordini o albi o Collegi professionali e alle eventuali ulteriori abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge, non prevede alcun requisito speciale minimo. A tal fine, l'operatore presenta al momento dell'iscrizione il proprio *curriculum vitae* professionale, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/200, allegando il proprio documento di identità. I soggetti che intendono fruire di tale facilitazione non devono aver ancora compiuto i 36 anni alla data di invio della domanda di iscrizione.

B. Per l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 1 lett. B. (operatori per affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00# fino a € 139.999,99#), al fine di garantire una correlazione tra le capacità dell'operatore economico e le tipologie progettuali previste dall'Agenzia, è richiesto, quale requisito di carattere speciale, l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti l'iscrizione:

- *per le prestazioni di cui ai punti da 1. a 7. del precedente art. 2*: uno o più servizi di ingegneria e architettura per un importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00#, relativo a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione, prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o di committenti privati; Essendo ciascuna categoria articolata per gradi di complessità, l'iscrizione nella singola categoria è da richiedersi per il grado di complessità corrispondente a quello più elevato tra i servizi espletati e dichiarati ai fini dell'iscrizione nella richiamata categoria.
- *per le prestazioni di cui ai punti da 8. a 23. del precedente art. 2*: uno o più servizi di ingegneria e architettura analogo a quello per cui si richiede l'iscrizione, per un importo complessivo pari o superiore a € 40.000,00#, prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o di committenti privati.

Per l'attestazione di tale requisito, l'operatore provvederà a compilare l'*Allegato 2 – Elenco dei servizi*, concernente le attività pregresse e presenterà il proprio *curriculum vitae* professionale, ovvero quello dei singoli operatori economici partecipanti alla forma associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/200.

C. Per l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 1 lett. C. (operatori per affidamenti di importo compreso tra € 140.000,00# e la soglia comunitaria di cui all'art. 14 comma 1 del Codice), al fine di garantire una correlazione tra le capacità dell'operatore economico e le tipologie progettuali previste dall'Agenzia, è richiesto, quale requisito di carattere speciale, l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti l'iscrizione:

- *per le prestazioni di cui ai punti da 1. a 7. del precedente art. 2*: uno o più servizi di ingegneria e architettura, per un importo complessivo pari o superiore a € 140.000,00#,

relativo a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie per cui si richiede l'iscrizione, prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o di committenti privati; Essendo ciascuna categoria articolata per gradi di complessità, l'iscrizione nella singola categoria è da richiedersi per il grado di complessità corrispondente a quello più elevato tra i servizi espletati e dichiarati ai fini dell'iscrizione nella richiamata categoria.

- per le prestazioni di cui ai punti da 8. a 23. del precedente art. 2: uno o più servizi di ingegneria e architettura, analogo a quello per cui si richiede l'iscrizione, per un importo complessivo pari o superiore a € 140.000,00#, prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici e/o di committenti privati.

Per l'attestazione di tale requisito, l'operatore provvederà a compilare l'*Allegato 2 – Elenco dei servizi*, concernente le attività pregresse e presenterà il proprio *curriculum vitae* professionale, ovvero quello dei singoli operatori economici partecipanti alla forma associata o aggregata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/200.

Qualora uno o più incarichi significativi per l'attestazione dei suddetti requisiti siano parte di un incarico più articolato, di cui quello proposto costituisca solo una componente, l'importo da indicare dovrà essere esclusivamente quello relativo alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco.

Qualora l'incarico indicato dall'operatore economico per l'attestazione del requisito sia stato svolto collegialmente, sarà necessario indicare la quota di partecipazione dello stesso.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

Art. 4 - Domanda di iscrizione all'Elenco

Per iscriversi all'elenco gli operatori economici interessati, devono inviare la propria domanda di iscrizione, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite il Portale dedicato all'indirizzo <https://www.agerservizi.it/iscrizione-oe/>.

L'operatore economico che intende presentare domanda di iscrizione all'elenco dovrà:

- ✓ Collegarsi al link suindicato e compilare le informazioni anagrafiche e le altre informazioni richieste dal sistema (categorie e documenti) per ciascuna sezione dell'elenco per la quale si intenda iscriversi;
- ✓ Essere iscritto o iscriversi al portale telematico EmPulia, che costituirà la piattaforma di negoziazione di qualsiasi affidamento da parte dell'Agenzia.

A conferma della presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco, l'operatore economico riceverà una email automatica.

La richiesta di iscrizione all'Elenco con l'indicazione delle "prestazioni" e delle "categorie" per le quali, in quanto qualificati secondo quanto dianzi specificato, si richiede l'iscrizione **va resa direttamente tramite la compilazione dell'apposito form sul Portale**; una volta ultimata la compilazione, sarà possibile generare il pdf della domanda di abilitazione, salvarlo sul PC per apporre la firma digitale, quindi allegare il pdf firmato, unitamente alla documentazione a corredo, come di seguito specificata.

La domanda di iscrizione dovrà **essere sottoscritta digitalmente** dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va prodotta copia della relativa procura). In caso di soggetti associati, non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti.

Quindi, sul portale andranno caricati i seguenti allegati **sottoscritti digitalmente**, redatti esclusivamente in lingua italiana utilizzando i modelli, ove disponibili, a tal fine predisposti:

- ✓ copia del documento di identità del richiedente;
- ✓ *l'Allegato 1 – Dichiarazioni sostitutive*, compilato nelle sezioni utili al richiedente (per ciascun operatore economico del soggetto raggruppato o in caso di consorzio);
- ✓ *l'Allegato 2 -Elenco dei servizi* recante, distintamente per ciascuna "prestazione" e/o "categoria" per la quale si richiede l'iscrizione, l'indicazione dei servizi dichiarati, secondo quanto prescritto a tal fine dal precedente punto 3.3, il quale riporti ID. Opere (es. E.07), la descrizione del servizio, l'importo della prestazione professionale al netto dell'IVA, data inizio e termine della medesima e committente;
- ✓ il proprio *curriculum vitae* in formato europeo, ovvero dei singoli operatori economici partecipanti alla forma aggregata o associata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- ✓ (*in caso di sottoscrizione del procuratore*) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
- ✓ (*Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti*) dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso di affidamento di un servizio;
- ✓ (*Per le associazioni temporanee, i Consorzi ordinari e i GEIE già costituiti*) copia del relativo atto costitutivo di associazione Temporanea;

Il candidato dovrà essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata e di firma digitale.

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, con le modalità specificate al presente articolo, a far data dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito internet dell'Agenzia – Amministrazione Trasparente – sezione Bandi di gara e contratti – Elenco operatori economici. Non si terrà conto delle richieste di analoga natura pervenute prima della citata pubblicazione e/o trasmesse con modalità difformi da quanto previsto dal presente Avviso.

Gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione ad una o a più sezioni di cui all'art. 1 e, nell'ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie di attività e opere, purché in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 3.1 – 3.2 – 3.3.

È possibile l'iscrizione alle diverse Sezioni di cui al precedente art. 1 lett. A), B), C) in forme differenti di partecipazione, al fine di soddisfare i requisiti di cui al successivo art. 3.3. In tal caso, bisognerà effettuare una diversa iscrizione al portale [Ad es. un professionista può iscriversi singolarmente alla Sezione A) e in raggruppamento con altri soggetti alle Sezioni B) e C)].

Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità su citate, che pertanto potrà avvenire in qualunque momento.

Art. 5 – Verifica delle richieste di iscrizione

L'Agenzia procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute, seguendo l'ordine progressivo di arrivo.

Qualora la documentazione presentata non risulti completa o conforme alle prescrizioni, il procedimento di iscrizione viene sospeso; in questo caso l'Agenzia, in ossequio a quanto previsto dall'art. 10 bis della l. 241/90, invita gli interessati tramite pec a fornire i chiarimenti e/o le integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione, assegnando un tempo congruo per provvedere. Decorso tale termine, in difetto di riscontro, o qualora la documentazione integrativa prodotta non risulti conforme alle prescrizioni, l'istanza di iscrizione viene respinta. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, viene comunicato al soggetto interessato utilizzando lo stesso canale di comunicazione.

L'esito negativo della domanda non impedisce di riproporre la domanda.

L'Agenzia trasmetterà una pec all'operatore economico, sia in caso di accoglimento dell'istanza e iscrizione nell'elenco che in caso di esito negativo di richiesta di iscrizione.

Per quanto concerne i requisiti generali e speciali oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000, l'Agenzia procede al controllo in occasione delle singole procedure di affidamento, fatta salva in ogni caso la facoltà di svolgimento in qualsiasi momento di ulteriori controlli d'ufficio a campione, ai sensi dell'art. 71 del medesimo Decreto, con l'avvertenza che, nel caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'elenco e all'invio dei conseguenti atti presso le autorità competenti.

Si rende noto che nella fase di iscrizione all'elenco non vengono disciplinati gli istituti del Subappalto e dell'Avvalimento, che saranno applicati a norma di legge in sede dei singoli incarichi.

In sede di affidamento dell'incarico, l'Agenzia provvederà a verificare puntualmente anche quanto dichiarato ai fini dell'inserimento nell'elenco, ivi compresa la documentazione probatoria dei requisiti tecnici attestati dal soggetto richiedente, con l'avvertenza che, in caso di esito negativo

dell'accertamento, non si procederà all'affidamento dell'incarico assegnato e verrà effettuata d'ufficio la cancellazione dall'elenco con conseguente invio degli atti alle autorità competenti.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione dell'elenco

La costituzione dell'elenco di cui al presente Avviso, a decorrere dalla prima pubblicazione, sostituisce integralmente i precedenti Elenchi di professionisti approvati dall'AGER.

L'inserimento automatico nell'elenco è attribuito seguendo l'ordine di ricezione delle domande di iscrizione. Non appena costituito, per ciascuna classe di iscrizione, è pubblicato sul sito web dell'Agenzia con inserimento degli iscritti in ordine alfabetico. Non saranno visibili, quindi, le categorie per le quali ciascun operatore economico ha chiesto di essere iscritto.

La pubblicità, la trasparenza e l'accesso sono garantiti in riferimento ad ogni singolo affidamento disposto dall'Amministrazione in conformità alle norme vigenti.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Gli operatori economici iscritti sono tenuti a comunicare (via pec) tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

Art. 7 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione negli elenchi degli operatori economici ha validità permanente. Con cadenza annuale l'amministrazione procederà alla verifica della volontà di permanenza nell'elenco da parte dell'interessato e la persistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3.

Ai fini del rinnovo, con preavviso di 60 giorni rispetto al termine di ciascun anno dalla data di avvenuta abilitazione all'Elenco, verrà inviata una mail (tramite indirizzo di posta ordinaria registrato in fase di iscrizione) per consentire all'operatore economico il rinnovo e il rinvio delle dichiarazioni necessarie per l'attestazione del possesso dei requisiti, nonché l'invio di tutta la documentazione richiesta, con le modalità e nei tempi indicati per l'aggiornamento.

Saranno esclusi, ad ogni modo, dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

L'iscrizione in elenco, in ogni caso, non comporta alcun obbligo specifico a carico dell'Agenzia e non costituisce alcun diritto di pretesa in ordine alla sottoscrizione di eventuali futuri contratti con l'Ente.

Art. 8 – Criteri per la selezione

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, mediante l'utilizzo dell'Elenco, sarà improntata al rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

In tutti i casi in cui è ammesso l'utilizzo dell'elenco, gli operatori ivi iscritti verranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriori forme di pubblicità preventiva.

L'Agenzia potrà avvalersi dell'Elenco, come costituito, nel caso di affidamenti diretti o di procedure negoziate sotto soglia.

Al fine di garantire la piena operatività dei principi di trasparenza, di rotazione, di parità di trattamento e di non discriminazione, saranno invitati alle procedure negoziate attivate tutti gli operatori economici regolarmente iscritti in Elenco nella Sezione/Tipologia di incarico/Categoria di opera corrispondente alla procedura da attivare. Gli operatori economici come anzidetto individuati riceveranno lettera di invito a presentare offerta, correlata dalla documentazione all'uopo necessaria, attraverso il portale telematico EmPulia, che invierà una notifica tramite pec.

In caso di procedure negoziate, l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, giusto art. 68 comma 19 del Codice. In quest'ultima ipotesi gli altri operatori economici costituenti il raggruppamento possono non essere iscritti nell'elenco.

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del Codice, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Tale divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto successivamente.

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

La registrazione al portale telematico EmPULIA, oppure l'iscrizione all'Albo dei professionisti telematico EmPULIA, oppure Albo fornitori Empulia categoria merceologica "350000000 - Servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini" è necessaria per essere invitati alla procedura di gara tramite il Portale telematico.

In caso di mancanza della registrazione od iscrizione l'operatore economico non potrà essere invitato o destinatario di affidamento diretto.

Resta ferma la facoltà dell'Agenzia, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora l'Agenzia, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto agli operatori economici ivi iscritti, di invitare o interpellare, oltre a quelli iscritti nell'Elenco, anche altri, ritenuti idonei, purché in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco stesso.

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dall'Elenco è disposta nei seguenti casi:

1. mancata tempestiva comunicazione, entro il termine massimo di 10 giorni dal verificarsi dall'evento, delle variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione agli elenchi, con le modalità previste all'art. 6;
2. mancata risposta a n. 3 inviti nell'arco di un biennio per partecipare alle procedure indette dall'Agenzia;
3. accertata grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni ovvero gravi inadempimenti documentati verso l'Agenzia;
4. sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 3;
5. mancata dimostrazione, ovvero accertata carenza dei requisiti di carattere generale e speciale in occasione delle verifiche espletate dall'Agenzia secondo quanto indicato al precedente art. 5, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dalle dichiarazioni mendaci;
6. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi, come disciplinato al precedente art. 7;
7. violazione del divieto d'iscrizione del singolo operatore economico se già iscritto come componente di un raggruppamento di professionisti o società di professionisti;
8. formale richiesta da parte dell'Operatore economico;
9. sopravvenuto conflitto d'interessi con l'Agenzia;
10. inibizione per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione.

Prima di procedere alla cancellazione, per i casi di cui ai precedenti punti da 1. a 7., l'Agenzia invia all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi.

In ogni caso, l'Agenzia comunicherà l'avvenuta cancellazione dall'elenco tramite pec, riportando adeguatamente motivazione delle cause di esclusione.

In tutti i casi in cui venga disposta la cancellazione, fatto salvo che il fatto non costituisca reato, l'operatore economico non potrà nuovamente essere iscritto all'elenco per un periodo di un anno decorrente dalla data di adozione del provvedimento di cancellazione.

In caso di reiterata cancellazione dall'elenco, l'Agenzia può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.

Art. 10 – Responsabile del Procedimento

La gestione degli elenchi è assegnata all'ufficio Infrastrutture e Dotazioni funzionali al ciclo dei rifiuti dell'Agenzia Territoriale della Regione puglia per il Servizio di Gestione dei rifiuti, sito in Via delle Magnolie 6/8 - Z.I. 70026 Modugno (BA) - Cod. Fisc. 93473040728 - Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec: protocollo@pec.ager.puglia.it.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è il Direttore Generale *pro tempore*, Avv. Angelo Pansini.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti e che l'incaricato del trattamento è il Responsabile del procedimento.

I dati personali dei candidati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Art. 12 – Natura del procedimento

L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di altri incarichi di progettazione connessi ai sensi degli artt. 50 del Codice.

L'elenco non pone in essere una procedura selettiva, né prevede una graduatoria di merito, ma semplicemente individua i soggetti da invitare secondo le modalità disciplinate nel presente avviso e della normativa cogente.

La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al conferimento di eventuali servizi.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Agenzia di invitare o interpellare anche professionisti ritenuti idonei, non iscritti all'elenco quando per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del servizio da acquisire, non sia possibile usare l'elenco o nessuno degli operatori economici ivi presente abbia presentato offerte.

L'Albo Servizi di Ingegneria e Architettura viene reso disponibile, su richiesta, anche ai Comuni interessati, per gli affidamenti di competenza degli stessi.